

ECC.MA PROCURA REGIONALE
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE -
SEDE DI TRENTO

Esponente	NIMBY TRENINO ONLUS con sede in Loc. Roncafort, 13 -Trento P. IVA 96068650223 in persona del legale rapp.te p.t. Simonetta Gabrielli
Ipotesi di danno	Danno erariale per affidamento di n. 6 incarichi di consulenza oltre ad incarichi per attività giudiziarie esercitate nell'ambito della realizzazione del c.d. inceneritore di Trento.
Danno	€ 378.925,70 o maggiore importo da rilevare in sede di indagine
Collocazione temporale dei fatti	I fatti si collocano nel periodo temporale 2008 - 2010.
Amministrazioni coinvolte	Comune di Trento; Provincia Autonoma di Trento
Principali atti amministrativi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provincia Autonoma di Trento – Verbale Deliberazione della Giunta Provinciale – Reg. delib. n. 2307 Prot. N. 79D2008S131 (176.000,00); 2. Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 103 prot. n 2010/28601 (€ 20.000,00); 3. Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 173 prot. n 2010/50466 (€ 20.000,00); 4. Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 472 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61 5. Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2802 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61 (€ 26.447,85); 6. Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 473 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-67; 7. Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2519 prot. n. 46/2010-7.2.1-2010-64 (€ 26.447,85); 8. Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 292 prot. n 2010/91387 (€ 25.000,00); 9. Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 293 prot. n 2010/91388 (€ 25.000,00); 10. Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 307 prot. n 2010/105555 (€ 60.000,00).

1. Nell'ambito delle attività prodromiche alla realizzazione dell'impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nel Comune di Trento, la Provincia Autonoma di Trento affidava con delibera n. 2307 dell'11 settembre 2008 (**doc. 1**) n. 6 incarichi di consulenza a figure professionali. Tali incarichi venivano giustificati sulla base della necessità avvertita dal Comune di Trento di garantire *“un approfondimento tecnico/giuridico con specifiche professionalità di alta competenza ed esperienza al fine di supportare il Comune medesimo nella procedura di scelta del soggetto che dovrà realizzare e gestire l'impianto, tenuto conto sia di quanto previsto dal Terzo aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (...), sia della complessità dell'appalto e quindi degli aspetti procedurali nella selezione del contraente”*.
2. A fronte di tale necessità la Provincia Autonoma di Trento affidava i seguenti incarichi:
 - ✓ OIKOS Progetti Srl: Euro 25.000,00
 - ✓ Prof. Umberto Ghezzi: Euro 25.000,00
 - ✓ Prof. Marco Ragazzi: Euro 25.000,00
 - ✓ Prof. Fabio Barbone: Euro 9.000,00
 - ✓ Avv. Velia M. Leone: Euro 80.000,00
 - ✓ Dott. Andrea Ventura: Euro 12.000,00**Il tutto per un totale di Euro 176.000,00.**
3. Tutti i citati incarichi venivano affidati:
 - a) **senza previo confronto concorrenziale** anche se i compensi proposti erano di assoluto rilievo (es. Avv. Velia M. Leone: Euro 80.000,00);
 - b) **quando all'interno delle amministrazioni coinvolte** (Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento) **erano presenti figure professionali in grado di adempiere alle attività oggetto di consulenze esterne** senza incidere sull'erario pubblico. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle attività svolte dall'Avv. Velia M. Leone. Pur riconoscendo all'Avv. Leone una certa esperienza (considerato che con delibera della Giunta Provinciale n. 1236 del 17 giugno 2005 (**doc. 2**) le era stata affidata una consulenza – anche in questo caso senza previo confronto concorrenziale – per un ammontare di Euro 40.000,00 al fine di predisporre *“un disegno di legge di revisione della normativa provinciale e del regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici”*), le attività che la stessa era chiamata a svolgere nell'ambito della consulenza in parola avrebbero potuto compierle anche i numerosi ed esperti avvocati presenti sia presso l'Avvocatura del Comune di Trento sia presso l'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento, garantendo un risparmio all'erario pubblico di almeno 80.000,00 euro.

4. Come se non bastasse i citati professionisti hanno commesso dei **gravi errori nell'elaborazione del bando di gara** sia con riferimento alla "parte economica" del bando, sia con riferimento all'intera struttura logica del bando.
5. Che i professionisti incaricati dal Comune di Trento e dalla P.A.T. abbiano commesso degli errori nell'elaborazione e "taratura" della parte economica del bando è dimostrato dal fatto che **nessuna impresa ha partecipato alla gara**, non presentando un'offerta come riportato dalla stampa locale in numerosi articoli quali:
 - ✓ L'Adige – 21.12.2010 – **Inceneritore, bando deserto. Nessuna impresa si presenta: così com'è non è appetibile**, dove si legge *"nello specifico Andreatta non è voluto entrare, ma i "punti deboli" del bando sembrerebbero essere due: la durata della concessione e il livello della tariffa pagata per lo smaltimento"* (**doc. 3**);
 - ✓ Trentino – 21.12.2010 – **Inceneritore di Trento nel ... deserto. Gara Da rifare: nessuno ha presentato un'offerta per costruirlo e gestirlo** e ancora Lorenzoni *"Era prevedibile con questa differenziata", L'assessore all'ambiente di Lavis "fra tre quattro anni, con la raccolta di 60 mila tonnellate, l'inceneritore sarebbe come un bimbo che non ha la poppata pronta"* (**doc. 4**);
 - ✓ Trentino – 22.12.2010 – *Per l'inceneritore è tempo di saldi. Presto un vertice tecnico per modificare le condizioni economiche* (**doc. 5**);
 - ✓ Corriere del Trentino – 23.12.2010 – **L'esperto. L'ad di Project Financing Consulting sull'esito della gara (...)** *"limiti giuridici troppo rigidi" "(...) a mio avviso oltre alla parte economica, occorre agire anche su quella legale (...)"*(**doc. 6**);
 - ✓ L'Adige – 25.1.2011 – **Bando più "invitante" per l'inceneritore. Snobbate le richieste di studio alternativo** (**doc. 7**).
6. Gli errori commessi dai professionisti incaricati e dalle amministrazioni precedenti si sono palesati anche con riferimento alla struttura logico-giuridica di un bando che, malgrado quanto previsto dalla disciplina comunitaria e nazionale sul punto, ha apertamente ritenuto di "limitare" l'ottica della stazione appaltante al solo incenerimento, non considerando che l'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 2¹ prevede espressamente che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire dando

¹ "1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.

7. L'inadeguata struttura logico giuridica del bando, al pari delle omissioni commesse dalle amministrazioni precedenti che non hanno concluso la convenzione necessaria *ex lege* per indire la gara con i Comuni di Mezzocorona e di Lavis hanno determinato una duplice impugnazione del bando e dell'intera procedura di gara da parte:

- ✓ del Centro Riciclo Vedelago, impresa da anni impegnata nel riciclo dei rifiuti, che ha impugnato il bando, poiché illegittimamente lesivo della concorrenza in ragione dell'eccessiva restrizione dell'oggetto della gara (solo incenerimento malgrado quanto previsto dall'art 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Al presente giudizio si univa Nimby trentino ONLUS con intervento *ad adiuvandum* (giudizio T.R.G.A. Trento sub r.g. 41/2010);
- ✓ dei Comuni di Mezzocorona e di Lavis che hanno impugnato la procedura per omessa sottoscrizione della convenzione prevista *ex lege* (giudizio T.R.G.A. Trento sub r.g. 47/2010).

8. Sia il Comune di Trento sia la Provincia Autonoma di Trento si costituivano in giudizio entrambi rappresentati e difesi dall'**Avv. Maria Velia Leone**, la quale, beneficiando degli errori e delle imprecisioni del bando da lei stessa scritto, otteneva i seguenti incarichi:

- ✓ Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 103 prot. n. 2010/28601 (**doc. 8**), per costituzione nel ricorso sub n. 47/2010 (**€ 20.000,00**);
- ✓ Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 173 prot. n. 2010/50466 (**doc. 9**), per costituzione nel ricorso sub n. 41/2010 (**€ 20.000,00**);
- ✓ Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 472 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61 (**doc. 10**) per costituzione nel ricorso sub n. 41/2010. Il pagamento veniva effettuato con Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2802 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61 (**doc. 11**) per un importo pari a **€ 26.447,85**;
- ✓ Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 473 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-67 (**doc. 12**) per costituzione nel ricorso sub n. 47/2010. Il pagamento veniva effettuato con Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2519 prot. n. 46/2010-7.2.1-2010-64 (**doc. 13**) per un importo pari a **€ 26.447,85**.

9. Sommando ed analizzando i singoli incarichi emerge che:

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

- ✓ le due amministrazioni procedenti hanno pagato onorari all'Avv. Maria Velia Leone per un totale di **€ 92.925,70 per il solo primo grado di giudizio**;
 - ✓ le due amministrazioni procedenti sono ricorse ad un **professionista esterno**, malgrado dispongano delle avvocature interne composte da esperti avvocati che avrebbero potuto patrocinare davanti al T.R.G.A. a difesa rispettivamente dell'operato del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento. Gli avvocati interni si sono limitati ad affiancare l'Avv. Maria Velia Leone. Delle due l'una o gli avvocati delle avvocature del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento non hanno capacità sufficienti e, pertanto, pagare loro uno stipendio costituisce danno erariale, o gli stessi avvocati hanno capacità ed esperienza sufficienti, ma allora non si comprende il perché della necessità di affiancare loro un avvocato esterno;
 - ✓ Le due amministrazioni procedenti hanno affidato incarichi esterni per un ammontare tutt'altro che irrilevante **senza previo confronto concorrenziale**.
10. L'operato del Comune di Trento, poi, assume i tratti della colpa grave se non addirittura del dolo con riferimento al secondo grado di giudizio. Tanto la ricorrente Centro Riciclo Vedelago (ricorso n. 41/2010 T.R.G.A.) quanto i Comuni di Mezzocorona e di Lavis (ricorso n. 47/2010 T.R.G.A.) hanno presentato appello avverso le rispettive sentenze di primo grado avanti al Consiglio di Stato. Tuttavia, in simile frangente, le strade del Comune di Trento e della provincia Autonoma di Trento si sono divise. La Provincia Autonoma di Trento, infatti, pur rivolgendosi anche in questo caso ad un professionista esterno, affidava l'incarico al Prof. Avv. Mastragostino sicuramente abilitato a patrocinare avanti alle giurisdizioni superiori. Diversamente il Comune di Trento ha ritenuto di affidare la propria difesa all'Avv. Maria Velia Leone con solo domicilio presso l'Avv. Marco Orlando in Roma. **Ciò che "stupisce" è il fatto che il Comune di Trento ha dato mandato anche all'Avv. Maria Velia Leone che, per anzianità, non è abilitata al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori!**
11. Per il secondo grado di giudizio il Comune di Trento affidava i seguenti incarichi:
- ✓ Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 292 prot. n. 2010/91387 (**doc. 14**), per costituzione nel giudizio d'appello proposto dal Nimby trentino ONLUS avverso la sentenza del T.R.G.A. n. 157/2010 (**€ 25.000,00**);
 - ✓ Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 293 prot. n. 2010/91388 (**doc. 15**), per costituzione nel giudizio d'appello proposto dal Centro Riciclo Vedelago avverso la sentenza del T.R.G.A. n. 157/2010 (**€ 25.000,00**);
 - ✓ Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 307 prot. n. 2010/105555 (**doc. 16**), per costituzione nel giudizio d'appello proposto dai Comuni di Mezzocorona e di Lavis avverso la sentenza del T.R.G.A. n. 158/2010 (**€ 60.000,00**).

12. Sommando ed analizzando i singoli incarichi emerge che:

- ✓ il Comune di Trento ha pagato onorari all'Avv. Maria Velia Leone (e all'Avv. Marco Orlando – domiciliatario) per un totale di **€ 110.000,00 per il secondo grado di giudizio**;
- ✓ il Comune di Trento è ricorso ad un **professionista esterno**, malgrado abbia presso la propria avvocatura avvocati abilitati (loro sì!) al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
- ✓ il Comune di Trento ha affidato incarichi esterni per un ammontare tutt'altro che irrilevante **senza previo confronto concorrenziale**;
- ✓ **il Comune di Trento ha dato mandato per un ammontare complessivo di € 110.000,00 ad un avvocato (Avv. Maria Velia Leone) non abilitato a patrocinare nelle Giurisdizioni Superiori**, andando incontro ad una possibile declaratoria di inammissibilità delle costituzioni in Consiglio di Stato (le sentenze non sono ancora state pubblicate), nonché ad interrogazioni di Consiglieri Comunali (**doc. 17**) alle quali non è mai stata data risposta. Come recentemente affermato dalla Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4691 *"E' inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in favore di un difensore non iscritto all'albo speciale dei Patrocinanti in Cassazione, ancorché anche altro difensore abilitato sia stato indicato nell'intestazione del ricorso ed abbia certificato la sottoscrizione del ricorso e sottoscritto il ricorso stesso"*. Nel caso di specie la situazione è aggravata dal fatto che l'autentica di firma del legale rappresentante del Comune di Trento Sindaco Alessandro Andreatta risulta effettuata dalla sola avv. Angela Colpi e non anche dall'avv. Orlando, che si è limitato alla mera sottoscrizione della memoria di costituzione. A tal proposito la Cass. civ. sez. III 21.7.2009 n. 16915 ha stigmatizzato in modo assai severo simile defezione, affermando che *"E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia certificata autografa da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto"*. (in tal senso anche Cass. civ. sez. III 18.5.2005, n. 10388 e Cass. civ. Sez. II, 30.1.1997, n. 933, Cass. civ. sez. lavoro 28.2.1996, n. 1562).

A prescindere da quello che sarà deciso in merito agli appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato sub nr. 6681/2010 (appellante Nimby trentino) e 6682/2010 (appellante Centro Riciclo Vedelago) e dell'appello proposto dai Comuni di Lavis e di

Mezzocorona, l'azione è inficiata *ab imis* e dimostra la trascuratezza di forme e di procedure con condotte censurabili e che mettono a rischio l'immagine e la credibilità del Comune di Trento, affidando a codesta Ecc.ma Procura Regionale ogni valutazione del caso e con eventuali segnalazioni alle altre sedi giudiziarie competenti o agli Ordini professionali.

*** ** ***

I dati illustrati ai punti precedenti possono essere così riassunti:

- a) € 176.000,00 (di cui 80.000,00 all'Avv. Maria Velia Leone) di consulenze per l'elaborazione di un bando poi andato deserto per errate valutazioni contenute nel bando stesso;
- b) € 92.925,70 di onorari versati all'Avv. Maria Velia Leone per la difesa avanti al T.R.G.A.
- c) € 110.000,00 di onorari versati all'Avv. Maria Velia Leone **non abilitata a patrocinare in Consiglio di Stato** (e all'Avv. Marco Orlando – domiciliatario) per la difesa avanti al Consiglio di Stato.

Il tutto per un ammontare complessivo di € 378.925.70 dei quali **€ 282.925.70 sono stati versati in via diretta o indiretta all'Avv. Maria Velia Leone** per svolgere attività che avrebbero potuto svolgere gli avvocati interni del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento. Con ciò andando a perseverare nell'errata e dannosa prassi adottata sia dal Comune di Trento sia dalla Provincia Autonoma di Trento di affidare incarichi ad avvocati esterni quando dispongono di Avvocature interne.

Quanto precede è solo un piccolo tassello di un piano economico-finanziario dell'Inceneritore trentino e delle convergenze che il testo "**L'inceneritore è nudo**" (doc. 18) cerca di mettere in luce, affidando a codesta Ecc.ma Procura della Corte dei Conti ogni ulteriore indagine e valutazione anche sotto il profilo della sostenibilità economica e del conseguente danno erariale.

*** ** ***

Tutto ciò premesso, l'esponente-denunciante NIMBY TRENTINO ONLUS, formulando informativa precisa e puntuale di danno erariale

CHIEDE

**ALL' ECC.MA PROCURA REGIONALE
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -

SEDE DI TRENTO

- a) di procedere alle indagini relative all'esposto-denuncia;
- b) di dare seguito alle ulteriori segnalazioni nelle opportune sedi;
- c) di voler acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie per dimostrare la responsabilità delle amministrazioni coinvolte come indicate in narrativa o come

identificate in sede di indagine e ciò anche su aspetti che, grazie agli strumenti di indagine di cui dispone l'Ecc.ma Procura, potranno emergere anche con riguardo alle scelte in atto circa il metodo della termovalorizzazione.

§§§

Si allegano

- 1) Provincia Autonoma di Trento – Verbale Deliberazione della Giunta Provinciale – Reg. delib. n. 2307 Prot. N. 79D2008S131
- 2) Provincia Autonoma di Trento – Verbale Deliberazione della Giunta Provinciale – Reg. delib. n. 1236 Prot. N. 1227/GEN/05/D319
- 3) L'Adige – 21.12.2010 – Inceneritore, bando deserto
- 4) Trentino – 21.12.2010 – Inceneritore di Trento nel ... deserto
- 5) Trentino – 22.12.2010 – Per l'inceneritore è tempo di saldi
- 6) Corriere del Trentino – 23.12.2010 – Limiti giuridici troppo rigidi
- 7) L'Adige – 25.1.2011 – Bando più "invitante" per l'inceneritore
- 8) Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 103 prot. n. 2010/28601 (€ 20.000,00)
- 9) Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 173 prot. n. 2010/50466 (€ 20.000,00)
- 10) Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 472 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61
- 11) Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2802 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-61 (€ 26.447,85)
- 12) Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 473 prot. n. 44/2010-7.2.1-2010-67
- 13) Provincia Autonoma di Trento – Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale Reg. delib. n. 2519 prot. n. 46/2010-7.2.1-2010-64 (€ 26.447,85)
- 14) Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 292 prot. n. 2010/91387 (€ 25.000,00)
- 15) Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 293 prot. n. 2010/91388 (€ 25.000,00)
- 16) Comune di Trento – Verbale di Deliberazione n. 307 prot. n. 2010/105555 (€ 60.000,00)
- 17) Interrogazioni Consiglieri comunali
- 18) L'Inceneritore è nudo – Nimby trentino Onlus

Trento, li 2 maggio 2011

Nimby trentino ONLUS
Il legale rappresentante

Si allega carta d'identità del legale rappresentante di Nimby trentino ONLUS sign. Simonetta Gabrielli